Decreto in G.U. sulle modalità di accesso al fondo destinato alle pmi

Ombrello per le imprese

Garanzia diretta sull'80% dell'operazione

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Ombrello dello Stato per i creditori di imprese in crisi. La garanzia diretta è concessa in favore delle pmi fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili.

La garanzia in tre punti

1) La garanzia diretta e la controgaranzia del fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle pmi beneficiarie:
- fino all'importo massimo garantito dal fondo di euro 2.500.000,00;
- senza alcun onere o spesa;
- a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa

2) La garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle pmi beneficiarie

3) Le pmi sono tenute ad allegare alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti, a pena di esclusione, una attestazione del commissario dell'impresa debitrice che l'impresa beneficiaria ne è fornitrice o creditrice.

Per la concessione delle garanzie dirette e delle controgaranzie in favore delle imprese sarà utilizzata nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di garanzia la quota di riserva pari a euro 35 milioni di euro. Il decreto interministeriale Mise e Mef del 12 gennaio 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 2017, n. 9) fissa le modalità di accesso al fondo di garanzia pmi da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti da concedere alle pmi deve essere allegata, a pena di esclusione, una attestazione del commissario dell'impresa debitrice che l'azienda beneficiaria ne è fornitrice o creditrice ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015. La garanzia diretta e la controgaranzia del fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle Pmi beneficiarie:

- fino all'importo massimo garantito dal fondo di euro 2.500.000,00;
- senza alcun onere o spesa;
- a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.

Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle pmi beneficiarie, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero così come regolate dalle disposizioni operative. La controgaranzia del fondo è concessa in favore delle pmi beneficiarie fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con copertura fino all'80% da parte del soggetto richiedente la controgaranzia stessa. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie da concedere in favore delle pmi beneficiarie sono deliberate dal consiglio di gestione, in via prioritaria, entro trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal completamento della stessa.

© Riproduzione riservata